

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Numero del provvedimento	22
Data del provvedimento	20-12-2019
Oggetto	
Contenuto	RINNOVO CONVENZIONI CON DIVERSE STRUTTURE PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI (MODULO BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE, MODULO COGNITIVO-COMPORTAMENTALE E MODULO STATI VEGETATIVI PERSISTENTI, COMUNITÀ ALLOGGIO PROTETTA) E SEMI RESIDENZIALI.

Presidente	Anna Maria Ida Celesti
Direttore	Daniele Mannelli
Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **15:00** nella Sala del Consiglio del Comune di Pistoia in Piazza Duomo n. 1 a Pistoia, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

ente	Rappresentante	quote	presente	assente
Comune Abetone Cutigliano	p. Diego Petrucci Consigliere R. Bonacchi	Sindaco 0,81%	X	
Comune Agliana	p. Benespero Luca Assessore G. Avanzo	Sindaco 6,75%	X	
Comune Marliana	Marco Traversari	Sindaco 1,24%	X	
Comune Montale	p. Ferdinando Betti Assessore S. Neri	Sindaco 4,13%	X	
Comune Pistoia	Anna Maria Ida Celesti	vice sindaco 34,76%	X	
Comune Quarrata	p. Marco Mazzanti Assessore Anna Lia Colzi	Sindaco 10,08%	X	
Comune Sambuca Pistoiese	Fabio Micheletti	Sindaco 0,62%	X	
Comune San Marcello Piteglio	p. Luca Marmo Assessore R. Rimediotti	Sindaco 3,12%	X	
Comune Serravalle Pistoiese	p. Piero Lunardi Assessore I. Gargini	Sindaco 4,49%	X	
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Boldrini	Delegato 33,00%	X	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti

Organismi/nominativo presidente	presente	assente
Comitato di partecipazione Carla Valeria Contini		X
Consulta Terzo Settore Sandra Fabbri	X	



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479

Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Numero della delibera	
Data della delibera	20-12-2019
Oggetto	
Contenuto	RINNOVO CONVENZIONI CON DIVERSE STRUTTURE PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI (MODULO BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE, MODULO COGNITIVO-COMPORTAMENTALE E MODULO STATI VEGETATIVI PERSISTENTI, COMUNITÀ ALLOGGIO PROTETTA) E SEMI RESIDENZIALI.

Presidente	Anna Maria Ida Celesti
Direttore	Daniele Mannelli
Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010, i sindaci dei comuni della Zona/Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con propria deliberazione n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva, rispettivamente, accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista inoltre la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 3 del 29/11/2017 con il quale l'Assessore del Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;

Richiamata la deliberazione n. 38 del 28 dicembre 2016 con la quale l'Assemblea dei Soci ha approvato lo schema di accordo contrattuale tra la Società della Salute P.se e i gestori delle strutture socio – sanitarie accreditate per l'erogazione di:

- prestazioni residenziali a favore di anziani non autosufficienti - modulo base,
 - prestazioni residenziali a favore di anziani non autosufficienti – modulo bassa intensità assistenziale,
 - prestazioni residenziali a favore di anziani non autosufficienti – modulo cognitivo-comportamentale e modulo stati vegetativi persistenti,
 - prestazioni semi - residenziali a favore di anziani non autosufficienti – centro diurno,
 - prestazioni residenziali a favore di disabili non autosufficienti – comunità alloggio protetta,
- il cui valore del corrispettivo di parte sociale del titolo di acquisto nella misura massima indicata dalla deliberazione G.R.T. n. 995/2016, pari a € 53,50 al giorno;

Viste le convenzioni stipulate con decorrenza dal 1/1/2017 al 31/12/2019 sotto elencate, ad esclusione delle prestazioni residenziali a favore di anziani non autosufficienti - modulo base - per le quali, con delibera di questa Assemblea n. 21 del 20 dicembre 2019, è stata disposta la proroga dei contratti vigenti al fine di uniformare le scadenze con quelle dei contratti vigenti in altre SdS/ZD dell'AUSL Toscana centro:

- Repertorio n. 7-2017 – Consorzio Sociale COMARS ONLUS “Centro Diurno Villone Puccini”;
- Repertorio n. 10-2017 – Dario srl “Villa Guidotti”;
- Repertorio n. 11-2017 – Associazione Casa dell’Anziano Monteoliveto con successivo subentro della Fondazione S.Atto (Rep. n. 12-2018);
- Repertorio n. 13-2017 – La Magnolia S.R.L.;
- Repertorio n. 16-2017 Fondazione Filippo Turati Onlus “Gli Alberi”;
- Repertorio n. 19-2017 – GLI ALTRI Coop Sociale per Azioni ONLUS “RSA Cantagrillo”;
- Repertorio n. 25-2017 Fondazione Filippo Turati Onlus “I Fiori”;
- Repertorio n. 29-2017 – Fondazione Maria Assunta in Cielo (MAiC);
- Repertorio n. 13-2018 - Ente morale OAMI (Opera Assistenza Malati Impediti) ONLUS;

Vista la nota Prot. n. 106262 del 03 ottobre 2019 con la quale la Regione Toscana invita gli ambiti territoriali Zone – Distretto/SdS a rinnovare le convenzioni in essere, in applicazione della D.G.R.T. n. 995/2016;

Viste le suddette convenzioni in corso con questo Consorzio e, al fine di assicurare la continuità dei servizi, ritenuto necessario provvedere al rinnovo di detti negozi giuridici;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

Con le modalità previste dall'art. 13 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;
L'Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:

Presenti e Votanti n. 10

Con votazione unanime.

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) **DI RINNOVARE** le convenzioni in essere con i seguenti soggetti gestori di strutture con decorrenza 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per quanto riguarda R.S.A., con esclusione del modulo base, centri diurni e comunità alloggio protette:

- Consorzio Sociale COMARS ONLUS "Centro Diurno Villone Puccini";
- Dario srl "Villa Guidotti";
- Fondazione Filippo Turati Onlus "I Fiori";
- Fondazione Filippo Turati Onlus "Gli Alberi";
- Fondazione Maria Assunta in Cielo (MAiC);
- Fondazione S.Atto;
- GLI ALTRI Coop Sociale per Azioni ONLUS "RSA Cantagrillo";
- La Magnolia S.R.L.;
- Ente morale OAMI (Opera Assistenza Malati Impediti) ONLUS;

2) **DI APPROVARE** lo schema di accordo contrattuale tra Società della Salute P.se e gestori delle strutture socio – sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni residenziali a favore di anziani non autosufficienti – modulo bassa intensità assistenziale, **Allegato A)** alla presente deliberazione, lo schema di convenzione tra Società della Salute P.se e gestori delle strutture socio – sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni residenziali a favore di anziani non autosufficienti – modulo cognitivo-comportamentale e modulo stati vegetativi persistenti, **Allegato B)** alla presente deliberazione, lo schema di convenzione tra Società della Salute P.se e gestori delle strutture socio – sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni semi - residenziali a favore di anziani non autosufficienti – centro diurno, **Allegato C)** alla presente deliberazione, lo schema di convenzione tra Società della Salute P.se e gestori delle strutture socio – sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni residenziali a favore di disabili non autosufficienti – comunità alloggio protetta, **Allegato D)** alla presente deliberazione;

3) **DI AUTORIZZARE** il Direttore della Società della Salute P.se a sottoscrivere le convenzioni, di cui al precedente disposto 2), fino alla scadenza del 31 dicembre 2022;

4) **DI PUBBLICARE** il presente atto per quindici giorni consecutivi sull'albo on line

5) **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale.

**f.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)**

**f.to LA PRESIDENTE
(Anna Maria Ida Celesti)**

Repertorio n. __ del _____

CONVENZIONE

Oggetto: Attività assistenziali di tipo residenziale riservate a soggetti valutati non autosufficienti per il periodo 1.1.2020 – 31.12.2022

TRA

La Società della Salute Pistoiese - C.F./P.I. 90048490479 con sede in Pistoia – Viale Giacomo Matteotti, 35, d'ora in poi denominata "Consorzio", legalmente rappresentata dal Direttore nella persona del Dott. Daniele Mannelli nato a Pistoia il 09.03.1973, il quale agisce nella presente convenzione, in nome, per conto e nell'interesse dello stesso presso il quale risulta domiciliato per la carica, giusta Delibera Assembleare n. __/2019;

E

La _____ C.F./P.I. _____ con Sede Legale in _____ Via _____ n. __, quale Ente Gestore della Residenza Sanitaria Assistita denominata "_____" e ubicata in _____ (PT) – località _____ - Via _____ n. __ d'ora in poi semplicemente denominata per brevità RSA quale acronimo di "Residenza Sanitaria Assistita", legalmente rappresentata dal _____ nato a _____ il _____, il quale agisce nella presente convenzione, in qualità di legale rappresentante, in nome, per conto e nell'interesse di questa presso la quale risulta domiciliato per la carica

PREMESSO

- che a far data dall'01.01.2015 il Consorzio "Società della Salute Pistoiese" ha assunto la gestione diretta delle funzioni relative alla disabilità e non autosufficienza, giusta Deliberazione Assemblea dei Soci. n. 20/2014;
- che alla data del 31/12/2019 sono scadute le convenzioni stipulate con _____ per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie nei confronti di soggetti valutati non autosufficienti dalla Società della Salute Pistoiese;
- che la Regione Toscana, con Deliberazione della giunta n. 594 del 21/01/2014 ha emesso avviso pubblico a presentare manifestazioni di interesse per l'attivazione, all'interno di RSA, di progetti sperimentali

innovativi, tra i quali quelli relativi a moduli a Bassa Intensità Assistenziale, per brevità d'ora in poi denominati BIA;

- che la Società della Salute Pistoiese, con il parere favorevole dell'Azienda Sanitaria, ha presentato detta manifestazione di interesse riguardante:
 - un modulo di 10 posti da realizzarsi all'interno della RSA Villa Chiara,
 - un modulo di 14 posti da realizzarsi all'interno della RSA Villa Guidotti,
 - un modulo di 20 posti da realizzarsi all'interno della RSA I Fiori della Fondazione Turati;
- che con D.G.R. n. 23 del 19.01.2015 la Regione Toscana ha approvato, tra gli altri, il progetto relativo alle tre RSA, pur con richiesta di integrazioni;
- che in data 09/02/2015 con nota prot. 68 la Società della Salute Pistoiese ha inviato alla Regione Toscana le integrazioni richieste;
- che con nota del 20/03/2015 prot AOOGR0070204 a firma del responsabile Area di Coordinamento Politiche di solidarietà sociale e integrazione socio-sanitaria, la Regione Toscana ha comunicato l'approvazione delle integrazioni inviate dalla SDS Pistoiese, precisando che i progetti avrebbero potuto essere avviati a far data dal 9 marzo 2015;
- che con Deliberazione del Direttore Azienda USL 3 Pistoia n. 350/2015 sono state cedute alla Società della Salute Pistoiese le convenzioni già in essere con l'Azienda Sanitaria con le diverse strutture per l'assistenza a soggetti non autosufficienti;
- che la Società della Salute Pistoiese con Determinazioni del Direttore n. 74 e n. 90/2015 ha integrato la convenzione per il modulo BIA di cui alla Deliberazione del Direttore USL3 Pistoia n. 263/2015;
- che, alla conclusione della sperimentazione definita con D.G.R. n. 1507 del 27/12/2017, è stato previsto che i moduli RSA a bassa intensità assistenziale siano autorizzati ai sensi del Regolamento approvato con DPGRT 2/R del 9/1/2018, attuativo dell'art. 62 della LR 41/2005;
- che con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. ___ del ___/12/2019 è stato previsto il rinnovo delle convenzioni con le strutture residenziali e semi residenziali già convenzionate con la SdS Pistoiese;
- che con la medesima Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della SdS P.se n. ___ del ___/12/2019 si è provveduto all'approvazione degli schemi delle convenzioni con i soggetti gestori delle RSA fino alla data del 31 dicembre

2022;

- che la L.R. 82/2009 e s.m.i introduce l'accreditamento delle strutture sociali e socio-sanitarie nonché il diritto di scelta per il cittadino nell'ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, previa definizione di un progetto individuale di intervento ai sensi della Lrt 41/2005;
- che con il presente atto le parti intendono regolamentare per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 i rapporti contrattuali in materia di assistenza residenziale ai soggetti valutati non autosufficienti dal Consorzio;
- che il Consorzio consentirà l'inserimento di propri assistiti nei posti disponibili nella struttura individuata e scelta dall'assistito stesso, considerato il tetto annuo finanziario disponibile per l'intera rete delle strutture convenzionate;
- che, pertanto, per la RSA non vi sarà uno specifico tetto finanziario, poiché quanto erogato dal Consorzio concorrerà a comporre il limite finanziario complessivo a livello consortile;

VISTE

- La Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*" e relativo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 62 della stessa legge;
- La Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82 "*Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*" e relativo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 11 della stessa legge.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è l'assistenza all'interno del modulo a Bassa Intensità Assistenziale (BIA) della RSA "_____ " rivolta ai soggetti valutati non autosufficienti dal Consorzio per i quali sia stata prevista la prestazione in regime residenziale entro il limite dei posti letto di cui al successivo art. 3.

Art. 3 Autorizzazione/Accreditamento

Le attività assistenziali di cui al precedente art. 2 sono svolte da struttura operativa

posta nel Comune di _____ (PT) Località _____ Via _____ n. __, che secondo la normativa vigente in materia è classificata quale Residenza Sanitaria Assistenziale – RSA. La stessa è costituita di n. __posti letto per non autosufficienti e risulta autorizzata dal Sindaco del Comune di _____ (PT) con delibera n°__del_____ e accreditata con determina n°__del_____.

Art. 4 Diritto di accesso dei cittadini residenti in altre Aziende Sanitarie

Toscane

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del regolamento di attuazione di cui all'art. 11 della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82, i soggetti provenienti dalle Società della Salute o Zone Distretto della Toscana diverse da quella contraente, in possesso dei titoli di acquisto dei servizi sociali integrati rilasciati dall'Azienda Sanitaria di appartenenza degli stessi, possono accedere ai servizi assistenziali della RSA entro il limite dei posti letto accreditati della stessa. L'onere relativo alla quota sanitaria è a carico dell'Azienda Sanitaria o Società della Salute che ha concesso il titolo di acquisto.

L'utilizzo dei titoli è vincolato alle prestazioni previste nel progetto individuale di intervento e gli stessi non sono cedibili a terzi.

Art. 5. Aggravamento delle condizioni di non autosufficienza per ospiti del modulo Bassa Intensità Assistenziale (BIA)

1. In caso di evoluzione dell'assistito in non autosufficienza stabilizzata di gravità elevata, la RSA/Fondazione si impegna a garantire l'assistenza all'utente appropriata alle condizioni di non autosufficienza emerse e ad inviare immediata segnalazione all'UVM della SdS P.se per le necessarie valutazioni e determinazioni in relazione alla permanenza nel modulo BIA o alla necessità di trasferimento in un modulo a maggiore intensità assistenziale. La richiesta di rivalutazione deve essere accompagnata da una relazione che dettagli gli ambiti nei quali è stato rilevato un aggravamento funzionale e/o cognitivo – comportamentale e le modifiche al piano assistenziale messe in atto per rispondere alle mutate esigenze.

2. L'UVM, preso atto della segnalazione da parte della struttura, si adopererà ad effettuare la relativa verifica entro 20 giorni successivi alla data di segnalazione.

3. Qualora la commissione UVM giudichi appropriata l'assegnazione dell'utente al modulo base, la decorrenza della assegnazione di isogravità, ai fini dell'inserimento nel nuovo modulo assistenziale, decorrerà dalla data di segnalazione.

4. Nell'eventualità che la commissione UVM riscontri inappropriato il passaggio ad un modulo assistenziale superiore, l'utente permarrà nel modulo BIA alle medesime condizioni economiche.

5. In assenza di riscontro da parte della commissione UVM entro 20 giorni consecutivi, la struttura può provvedere autonomamente al trasferimento nel modulo a maggiore intensità assistenziale con conseguente applicazione dal ventesimo giorno successivo alla data di segnalazione delle relative quote sanitaria e sociale. In tale eventualità, nel caso in cui la commissione UVM confermi l'inserimento nel modulo a maggiore intensità assistenziale, la decorrenza delle relative quote sanitaria e sociale sarà dalla data di segnalazione.

6. Nel caso in cui la commissione UVM ritenga appropriato l'inserimento nel modulo BIA, l'assistito dovrà essere collocato nuovamente nel predetto modulo entro due giorni, (tempo prorogabile solo in assenza di posti disponibili) con conseguente applicazione delle relative quote sanitaria e sociale dal giorno della comunicazione dell'esito negativo da parte della commissione UVM.

Art. 6 Personale

La RSA dichiara che le attività assistenziali sono svolte da personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali e secondo le dotazioni di organico espressamente previste dalle norme che regolamentano il funzionamento delle RSA relativamente ai requisiti organizzativi dei moduli BIA.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991 n. 412 e dell'art. 1, comma 5, della Legge 28 dicembre 1996 n. 662, è fatto divieto alla RSA di utilizzare anche parzialmente personale medico dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale compreso quello che ha optato per la libera professione extramuraria.

Art. 7 Controlli e vigilanza

Il Consorzio effettuerà tutte le attività di vigilanza e controllo ritenute necessarie per il rispetto delle clausole previste dalla presente convenzione, con proprio personale appositamente autorizzato in possesso delle specifiche competenze, anche mediante libero accesso alla RSA senza necessità di preavviso.

Art. 8 Retta giornaliera – quota sanitaria

La retta giornaliera per la remunerazione delle giornate di ricovero, costituita da una quota sanitaria e da una quota sociale è determinata sulla base delle disposizioni regionali vigenti e si intende omnicomprensiva di tutte le prestazioni rese e di tutte le imposte dovute all'erario da parte della RSA.

In applicazione della vigente normativa regionale, la quota sanitaria, per il periodo di vigenza della presente convenzione, ammonta per il modulo BIA ad Euro _____.

La RSA ha diritto alla rivalutazione tariffaria in caso di incrementi di retta durante la vigenza della presente convenzione.

La RSA non può richiedere agli ospiti o a chi per essi, ad alcun titolo, ulteriori integrazioni di retta, mensilità anticipate, né anticipazioni sulla quota a carico del Consorzio.

Art. 9 Quota sociale

Le parti danno atto che la quota sociale per il modulo BIA, pari ad Euro _____, è a carico dell'assistito, salvo la compartecipazione del Consorzio, così come previsto dal *“Regolamento per l'ospitalità di persone anziane o adulte con disabilità presso le residenze sanitarie assistenziali, residenze assistite e strutture equiparabili”* approvato dall'Assemblea dei soci.

Il corrispettivo di parte sociale del titolo d'acquisto è determinato con atto della Giunta esecutiva della SdS P.se ed è a carico del Consorzio/Comune di residenza dell'assistito, al lordo della compartecipazione dello stesso.

L'eventuale differenza tra la quota sociale giornaliera determinata dalla struttura e l'importo del titolo di acquisto a carico del Consorzio/Comune di residenza dell'assistito, al lordo della compartecipazione dello stesso, è a carico dell'assistito.

Art. 10 Fatturazione

Fatta salva la compartecipazione dovuta dall'utente, per il pagamento della retta, relativa ai soli cittadini residenti nel territorio della SdS Pistoiese e da questa autorizzati al ricovero in RSA, la stessa provvederà ad emettere al Consorzio fatturazione con le modalità e la documentazione fino ad oggi in uso per prassi e secondo le norme vigenti in materia.

Il Consorzio si riserva a questo proposito di fornire in qualsiasi momento le istruzioni del caso, nell'ipotesi in cui si renda necessario prevedere integrazioni o modifiche alle suddette modalità, pur sempre in conformità alle norme che disciplinano la materia.

Art. 11 Pagamento

Il Consorzio si impegna ad effettuare il pagamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di mancato o ritardato pagamento sarà applicato, in ottemperanza alla

facoltà prevista dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 231/2002 il tasso di interesse pari all'euribor a 60 giorni vigente alla data di registrazione della fattura.

Art. 12 Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) e, indipendentemente dalla data di sottoscrizione della stessa, decorre dall'1.1.2020.

Art. 13 Recesso e risoluzione contrattuale

Recesso Ciascuna parte ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in corso di validità con preavviso di 3 mesi, da comunicarsi all'altra parte con raccomandata A/R. Il termine decorre dalla data del timbro postale apposto sulla raccomandata. Decorso tale termine la convenzione si intenderà risolta. Il Consorzio si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento senza preavviso, per sopraggiunta impossibilità ad erogare le prestazioni da parte della RSA, per la ricorrenza di prevalenti motivi di interesse pubblico o per sopravvenute disposizioni di legge.

Risoluzione – Il Consorzio ha facoltà di risolvere la convenzione in caso di inadempienza grave che pregiudichi il servizio a danno dell'utenza, ovvero che impedisca la regolare esecuzione delle attività previste dalla stessa convenzione. Tra le fattispecie di inadempienza le parti, oltre a quanto sopra stabilito, fanno esplicito riferimento alla perdita dei requisiti per l'accreditamento, a violazioni nel trattamento dei dati personali e al mancato rispetto di quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 7. In caso di inadempienza delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, alla parte inadempiente può essere intimato per iscritto di adempiere in un congruo termine, che non può essere inferiore a quindici giorni, con l'avviso che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà senz'altro risolta. Decorso inutilmente il termine la convenzione è risolta di diritto. Fermo restando quanto sopra espressamente indicato, in materia di risoluzione contrattuale si osservano le disposizioni del Codice Civile se e in quanto applicabili.

Art. 14 Trattamento dati personali – Codice della privacy

Il Consorzio, Titolare del trattamento dei dati personali, nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, nomina il legale rappresentante della RSA quale Responsabile esterno del trattamento dei dati medesimi, ai sensi ed in conformità della normativa dettata dal D.Lgs. 196/03, come da schema di atto di nomina allegato alla determina di adozione dello schema della presente

convenzione.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna a nominare, formalmente, il/i proprio/i incaricato/i al trattamento dati, nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione provvedendo a darne immediata comunicazione al Consorzio.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto, altresì, ad osservare compiutamente quanto disposto dal Consorzio nel Regolamento Consortile di attuazione della normativa sulla riservatezza dei dati, nonché quanto disposto nell'atto di nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati di cui al precedente comma 1 del presente articolo. In ogni caso il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dal Consorzio o dai soggetti indicati quali incaricati del trattamento dati, senza preventivo consenso del Consorzio stesso, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate a lui affidate. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna ad informare oralmente o per scritto l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali su tutti gli elementi del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati prende atto che gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/03, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione. Ai sensi del citato art. 7 gli interessati hanno, altresì, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento

Art. 15 Coperture assicurative

La RSA dichiara di aver predisposto ogni possibile copertura assicurativa per la responsabilità civile, con massimali idonei a risarcire danni eventualmente causabili a terzi ovvero ai ricoverati nelle proprie strutture di ricovero e cura, nell'esercizio delle attività assistenziali di cui alla presente convenzione, sollevando

comunque il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità o corresponsabilità.

Art. 16 Rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

La RSA dichiara espressamente di essere in regola con le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di impegnarsi costantemente per la eliminazione di ogni fattore di rischio che possa costituire un pericolo per la salute dei propri lavoratori e dei ricoverati.

Art. 17 Diritti dell'utente/Carta dei Servizi

Diritti dell'utente – La RSA riconosce il diritto alla tutela dell'utente, sia che il diritto stesso sia esercitato di persona che in nome e per conto dell'interessato da organismi portatori di interessi diffusi legittimati a tutelare e a promuovere i diritti dei cittadini assistiti. La stessa RSA è tenuta ad informare gli utenti sulle modalità di esercizio del diritto alla tutela secondo le disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 462 del 17.5.2004.

Carta dei servizi – ai sensi della vigente normativa, la RSA deve dare idonea pubblicità ed informazione agli utenti della propria carta dei servizi.

Art. 18 Divieto di cessione

E' vietata la cessione a terzi della presente convenzione.

Art. 19 Valore della convenzione

Il valore economico della presente convenzione non è determinabile poiché dipendente dalla scelta delle strutture di ricovero effettuata dai singoli assistiti, fermo il tetto finanziario stabilito dal Consorzio come limite massimo delle risorse disponibili per ciascuno degli anni di vigenza della presente convenzione per l'intera rete delle strutture convenzionate.

Art. 20 Foro competente

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie relative all'applicazione ed interpretazione della presente convenzione. Per le eventuali controversie che non siano risolvibili, le parti contraenti eleggono di comune accordo la competenza del Foro di Pistoia.

Art. 21 Spese contrattuali

La presente convenzione potrà essere registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che ne farà richiesta in applicazione dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 2 – Tariffa – parte II° - del DPR 131/1986.

La stessa convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 22 Norme di rinvio

Il presente contratto è obbligatoriamente soggetto a revisione o adeguamento in caso di emanazione di fonti normative in contrasto con le clausole ivi contenute.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme generali sui contratti stabilite dal Codice Civile e alle disposizioni specifiche nella materia oggetto di questo se e in quanto applicabili.

ART. 23 Norma finale

Anche in considerazione delle particolari procedure di formazione della volontà del Consorzio, quale ente pubblico ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000, qualunque modifica o integrazione a quanto disposto nel presente atto deve risultare da specifico atto integrativo sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti, non essendo altrimenti opponibile nei reciproci rapporti.

Letto, confermato e sottoscritto

Pistoia li _____

Pistoia, li _____

Per la Società della Salute Pistoiese

Per la RSA

Il Direttore

Il Legale Rappresentante

Dott. Daniele Mannelli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Legale Rappresentante della RSA dichiara espressamente di accettare le clausole di cui agli articoli 13, 18, 19, 20 e 23.

Per la RSA

Il Legale Rappresentante

Repertorio n. __ del _____

CONVENZIONE

Oggetto: Attività assistenziali di tipo residenziale riservate a soggetti valutati non autosufficienti per il periodo 1.1.2020 – 31.12.2022

TRA

La Società della Salute Pistoiese - C.F./P.I. 90048490479 con sede in Pistoia – Viale Giacomo Matteotti, 35, d'ora in poi denominata "Consorzio", legalmente rappresentata dal Direttore nella persona del Dott. Daniele Mannelli nato a Pistoia il 09.03.1973, il quale agisce nella presente convenzione, in nome, per conto e nell'interesse dello stesso presso il quale risulta domiciliato per la carica, giusta Delibera Assembleare n. __/2019;

E

La _____ C.F./P.I. _____ con Sede Legale in _____ Via _____ n. __, quale Ente Gestore della Residenza Sanitaria Assistita denominata "_____" e ubicata in _____ (PT) – località _____ - Via _____ n. __ d'ora in poi semplicemente denominata per brevità RSA quale acronimo di "Residenza Sanitaria Assistita", legalmente rappresentata dal _____ nato a _____ il _____, il quale agisce nella presente convenzione, in qualità di legale rappresentante, in nome, per conto e nell'interesse di questa presso la quale risulta domiciliato per la carica

PREMESSO

- che a far data dall'01.01.2015 il Consorzio "Società della Salute Pistoiese" ha assunto la gestione diretta delle funzioni relative alla disabilità e non autosufficienza, giusta Deliberazione Assemblea dei Soci. n. 20/2014;
- che alla data del 31/12/2019 sono scadute le convenzioni stipulate con le RSA della Zona Pistoiese per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie nei confronti di soggetti valutati non autosufficienti dalla Società della Salute Pistoiese;
- che con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. __ del __/12/2019 è stato previsto il rinnovo delle convenzioni con le strutture residenziali e semi residenziali già convenzionate con la SdS Pistoiese;

- che con la medesima Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della SdS P.se n. ___ del ___/11/2019 si è provveduto all'approvazione degli schemi delle convenzioni con i soggetti gestori delle RSA fino alla data del 31 dicembre 2022;
- che la L.R. 82/2009 e s.m.i introduce l'accreditamento delle strutture sociali e socio-sanitarie nonché il diritto di scelta per il cittadino nell'ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, previa definizione di un progetto individuale di intervento ai sensi della Lrt 41/2005;
- che con il presente atto le parti intendono regolamentare per per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022i rapporti contrattuali in materia di assistenza residenziale ai soggetti valutati non autosufficienti dal Consorzio;
- che il Consorzio consentirà l'inserimento di propri assistiti nei posti disponibili nella struttura individuata e scelta dall'assistito stesso, considerato il tetto annuo finanziario disponibile per l'intera rete delle strutture convenzionate;
- che, pertanto, per la RSA non vi sarà uno specifico tetto finanziario, poiché quanto erogato dal Consorzio concorrerà a comporre il limite finanziario complessivo a livello consortile;

VISTE

- La Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*" e relativo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 62 della stessa legge;
- La Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82 "*Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*" e relativo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 11 della stessa legge.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è l'assistenza all'interno del modulo Stati Vegetativi Persistenti e del modulo Cognitivo Comportamentale della RSA "Gli Alberi" rivolta ai soggetti valutati non autosufficienti dal Consorzio per i quali sia

stata prevista la prestazione in regime residenziale entro il limite dei posti letto di cui al successivo art. 3.

Limitatamente al modulo stati vegetativi persistenti, in continuità con quanto previsto dalla convenzione tra la Fondazione Filippo Turati Onlus e l'Azienda USL 3 di Pistoia scaduta il 31 dicembre 2015 e ceduta dall'Azienda Sanitaria alla SdS P.se con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL 3 di Pistoia n. 350/2015, si prevede che l'Azienda Sanitaria fornisca i seguenti presidi, se previsti nel progetto assistenziale o comunque autorizzati dall'Azienda:

- tutti i farmaci compresi nel prontuario ospedaliero e tutti i farmaci di esclusivo uso ospedaliero non reperibili nel normale ciclo commerciale, con esclusione dei prodotti sottoposti alla legge sulla sostanze stupefacenti e psicotrope;
- tutti i dispositivi medici, sondini da aspirazione bronchiale, cannule tracheostomiche con ricambi, kit da bronco aspirato, mascherine per tracheostomia, nasi artificiali, sonde da gastrostomia e loro accessori di ricambio, sondini naso-gastrici, deflussori a controllo velocità, set “va e vieni”, cateteri venosi centrali, materassini antidecubito, escluso quanto è a carico della RSA (in particolare materiali di medicazioni);
- tutti i prodotti necessari alla nutrizione, inclusi i prodotti per la nutrizione enterale e sacche per la nutrizione parenterale ed enterale (formule standard del tipo già in uso nei presidi ospedalieri).

La RSA provvederà ad ordinare tali materiali attraverso i servizi infermieristici dell'Azienda USL.

Art. 3 Autorizzazione/Accreditamento

Le attività assistenziali di cui al precedente art. 2 sono svolte da struttura operativa posta nel Comune di San Marcello Pistoiese (PT) Località Gavinana Via Turati n. 86, che secondo la normativa vigente in materia è classificata quale Residenza Sanitaria Assistenziale – RSA. La stessa è costituita di n. 70posti letto per non autosufficienti, di cui n.42 per modulo Base, n. 16 per modulo Stati Vegetativi Persistenti e n.12 per modulo Cognitivo Comportamentale e risulta autorizzata dal Sindaco del Comune di San Marcello Pistoiese (PT) con atto SUAP n°4158del21giugno 2013 e accreditata con determina n°245del13 novembre 2013.

Art. 4 Diritto di accesso dei cittadini residenti in altre Aziende Sanitarie

Toscane

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del regolamento di attuazione di cui all'art. 11

della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82, i soggetti provenienti dalle Società della Salute o Zone Distretto della Toscana diverse da quella contraente, in possesso dei titoli di acquisto dei servizi sociali integrati rilasciati dall'Azienda Sanitaria di appartenenza degli stessi, possono accedere ai servizi assistenziali della RSA entro il limite dei posti letto accreditati della stessa. L'onere relativo alla quota sanitaria è a carico dell'Azienda Sanitaria o Società della Salute che ha concesso il titolo di acquisto.

L'utilizzo dei titoli è vincolato alle prestazioni previste nel progetto individuale di intervento e gli stessi non sono cedibili a terzi.

Art. 5 Personale

La RSA dichiara che le attività assistenziali sono svolte da personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali e secondo le dotazioni di organico espressamente previste dalle norme che regolamentano il funzionamento delle RSA.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991 n. 412 e dell'art. 1, comma 5, della Legge 28 dicembre 1996 n. 662, è fatto divieto alla RSA di utilizzare anche parzialmente personale medico dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale compreso quello che ha optato per la libera professione extramuraria.

Art. 6 Controlli e vigilanza

Il Consorzio effettuerà tutte le attività di vigilanza e controlloritenute necessarie per il rispetto delle clausole previste dalla presente convenzione, con proprio personale appositamente autorizzato in possesso delle specifiche competenze, anche mediante libero accesso alla RSA senza necessità di preavviso.

Art. 7 Retta giornaliera – quota sanitaria

La retta giornaliera per la remunerazione delle giornate di ricovero, costituita da una quota sanitaria e da una quota sociale è determinata sulla base delle disposizioni regionali vigenti e si intende omnicomprensiva di tutte le prestazioni rese e di tutte le imposte dovute all'erario da parte della RSA.

In applicazione della vigente normativa regionale, la quota sanitaria, per il periodo di vigenza della presente convenzione, ammonta per il modulo Stati Vegetativi Persistenti ad Euro 65,72 e per il modulo Cognitivo Comportamentale ad Euro 68,53.

La RSA ha diritto alla rivalutazione tariffaria in caso di incrementi di retta durante

la vigenza della presente convenzione.

La RSA non può richiedere agli ospiti o a chi per essi, ad alcun titolo, ulteriori integrazioni di retta, mensilità anticipate, né anticipazioni sulla quota a carico del Consorzio.

Art. 8 Quota sociale

Le parti danno atto che la quota sociale per i moduli di cui alla presente Convenzione, pari ad Euro _____, è a carico dell'assistito, salvo la compartecipazione del Consorzio, così come previsto dal "*Regolamento per l'ospitalità di persone anziane o adulte con disabilità presso le residenze sanitarie assistenziali, residenze assistite e strutture equiparabili*" approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 9 Fatturazione

Fatta salva la compartecipazione dovuta dall'utente, per il pagamento della retta, relativa ai soli cittadini residenti nel territorio della SdS Pistoiese e da questa autorizzati al ricovero in RSA, la stessa provvederà ad emettere al Consorzio fatturazione con le modalità e la documentazione fino ad oggi in uso per prassi e secondo le norme vigenti in materia.

Il Consorzio si riserva a questo proposito di fornire in qualsiasi momento le istruzioni del caso, nell'ipotesi in cui si renda necessario prevedere integrazioni o modifiche alle suddette modalità, pur sempre in conformità alle norme che disciplinano la materia.

Art. 10 Pagamento

Il Consorzio si impegna ad effettuare il pagamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di mancato o ritardato pagamento sarà applicato, in ottemperanza alla facoltà prevista dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 231/2002 il tasso di interesse pari all'euribor a 60 giorni vigente alla data di registrazione della fattura.

Art. 11 Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) e, indipendentemente dalla data di sottoscrizione della stessa, decorre dall'1.1.2020.

Art. 12 Recesso e risoluzione contrattuale

Recesso– Ciascuna parte ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in corso di validità con preavviso di 3 mesi, da comunicarsi all'altra parte con raccomandata A/R. Il termine decorre dalla data del timbro postale apposto sulla raccomandata. Decorso tale termine la convenzione si intenderà risolta. Il

Consorzio si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento senza preavviso, per sopraggiunta impossibilità ad erogare le prestazioni da parte della RSA, per la ricorrenza di prevalenti motivi di interesse pubblico o per sopravvenute disposizioni di legge.

Risoluzione – Il Consorzio ha facoltà di risolvere la convenzione in caso di inadempienza grave che pregiudichi il servizio a danno dell'utenza, ovvero che impedisca la regolare esecuzione delle attività previste dalla stessa convenzione. Tra le fattispecie di inadempienza le parti, oltre a quanto sopra stabilito, fanno esplicito riferimento alla perdita dei requisiti per l'accreditamento, a violazioni nel trattamento dei dati personali e al mancato rispetto di quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 7. In caso di inadempienza delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, alla parte inadempiente può essere intimato per iscritto di adempiere in un congruo termine, che non può essere inferiore a quindici giorni, con l'avviso che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà senz'altro risolta. Decorso inutilmente il termine la convenzione è risolta di diritto. Fermo restando quanto sopra espressamente indicato, in materia di risoluzione contrattuale si osservano le disposizioni del Codice Civile se e in quanto applicabili.

Art. 13 Trattamento dati personali – Codice della privacy

Il Consorzio, Titolare del trattamento dei dati personali, nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, nomina il legale rappresentante della RSA quale Responsabile esterno del trattamento dei dati medesimi, ai sensi ed in conformità della normativa dettata dal D.Lgs. 196/03, come da schema di atto di nomina allegato alla determina di adozione dello schema della presente convenzione.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna a nominare, formalmente, il/i proprio/i incaricato/i al trattamento dati, nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione provvedendo a darne immediata comunicazione al Consorzio.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto, altresì, ad osservare compiutamente quanto disposto dal Consorzio nel Regolamento Consortile di attuazione della normativa sulla riservatezza dei dati, nonché quanto disposto

nell'atto di nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati di cui al precedente comma 1 del presente articolo. In ogni caso il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dal Consorzio o dai soggetti indicati quali incaricati del trattamento dati, senza preventivo consenso del Consorzio stesso, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate a lui affidate. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna ad informare oralmente o per scritto l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali su tutti gli elementi del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati prende atto che gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/03, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione. Ai sensi del citato art. 7 gli interessati hanno, altresì, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento

Art. 14 Coperture assicurative

La RSA dichiara di aver predisposto ogni possibile copertura assicurativa per la responsabilità civile, con massimali idonei a risarcire danni eventualmente causabili a terzi ovvero ai ricoverati nelle proprie strutture di ricovero e cura, nell'esercizio delle attività assistenziali di cui alla presente convenzione, sollevando comunque il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità o corresponsabilità.

Art. 15 Rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

La RSA dichiara espressamente di essere in regola con le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di impegnarsi costantemente per la eliminazione di ogni fattore di rischio che possa costituire un pericolo per la salute dei propri lavoratori e dei ricoverati.

Art. 16 Diritti dell'utente/Carta dei Servizi

Diritti dell'utente – La RSA riconosce il diritto alla tutela dell'utente, sia che il diritto stesso sia esercitato di persona che in nome e per conto dell'interessato da organismi portatori di interessi diffusi legittimati a tutelare e a promuovere i diritti dei cittadini assistiti. La stessa RSA è tenuta ad informare gli utenti sulle modalità

di esercizio del diritto alla tutela secondo le disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 462 del 17.5.2004.

Carta dei servizi – ai sensi della vigente normativa, la RSA deve dare idonea pubblicità ed informazione agli utenti della propria carta dei servizi.

Art. 17 Divieto di cessione

E' vietata la cessione a terzi della presente convenzione.

Art. 18 Valore della convenzione

Il valore economico della presente convenzione non è determinabile poiché dipendente dalla scelta delle strutture di ricovero effettuata dai singoli assistiti, fermo il tetto finanziario stabilito dal Consorzio come limite massimo delle risorse disponibili per ciascuno degli anni di vigenza della presente convenzione per l'intera rete delle strutture convenzionate.

Art. 19 Foro competente

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie relative all'applicazione ed interpretazione della presente convenzione. Per le eventuali controversie che non siano risolvibili, le parti contraenti eleggono di comune accordo la competenza del Foro di Pistoia.

Art. 20 Spese contrattuali

La presente convenzione potrà essere registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che ne farà richiesta in applicazione dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 2 – Tariffa – parte II° - del DPR 131/1986.

La stessa convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 21 Norme di rinvio

Il presente contratto è obbligatoriamente soggetto a revisione o adeguamento in caso di emanazione di fonti normative in contrasto con le clausole ivi contenute.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme generali sui contratti stabilite dal Codice Civile e alle disposizioni specifiche nella materia oggetto di questo se e in quanto applicabili.

ART. 22 Norma finale

Anche in considerazione delle particolari procedure di formazione della volontà del Consorzio, quale ente pubblico ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000, qualunque modifica o integrazione a quanto disposto nel presente atto deve risultare da specifico atto integrativo sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti, non essendo altrimenti opponibile nei reciproci rapporti.

Letto, confermato e sottoscritto

Pistoia li _____

Pistoia, li _____

Per la Società della Salute Pistoiese

Il Direttore

Dott. Daniele Mannelli

Per la RSA

Il Legale Rappresentante

Dott. Nicola Cariglia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Legale Rappresentante della RSA dichiara espressamente di accettare le clausole di cui agli articoli 12, 17, 18, 19 e 22.

Per la RSA

Il Legale Rappresentante

Dott. Nicola Cariglia

Repertorio n. ____ del ____

CONVENZIONE

Oggetto: Attività assistenziali di tipo semiresidenziale riservate a soggetti valutati non autosufficienti per il periodo – 1.1.2020 – 31.12.2022.

TRA

La Società della Salute Pistoiese C.F./P.I. 90048490479 con sede in Pistoia – Viale Giacomo Matteotti, 35 d'ora in poi denominata "Consorzio", legalmente rappresentata dal Direttore nella persona del Dr. Daniele Mannelli, nato a Pistoia il 09/03/1973, in quanto incaricato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione Assemblea dei Soci n° __/2019

E

_____ C.F e P.I. _____ con Sede Legale in _____, Via _____ n° ____, quale Ente Gestore della Struttura Semiresidenziale per persone anziane denominata Centro Diurno _____ e ubicata in _____ (__) via _____ n° ____, legalmente rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ (__) il __/__/____, il quale agisce nella presente convenzione, in qualità di legale rappresentante, in nome, per conto e nell'interesse di questa presso la quale risulta domiciliato per la carica

PREMESSO

- che a far data dall'01.01.2015 il Consorzio "Società della Salute Pistoiese" ha assunto la gestione diretta delle funzioni relative alla disabilità e non autosufficienza, giusta Deliberazione Assemblea dei Soci. n. 20/2014;
- che alla data del 31/12/2019 sono scadute le convenzioni stipulate con _____ per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie nei confronti di soggetti valutati non autosufficienti dalla Salute Pistoiese;
- che con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. __ del __/11/2019 è stato previsto il rinnovo delle convenzioni con le strutture residenziali e semi residenziali già convenzionate con la SdS Pistoiese;
- che con la medesima Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della SdS P.se n. __ del __/11/2019 si è provveduto all'approvazione degli schemi delle

convezioni con i soggetti gestori delle RSA fino alla data del 31 dicembre 2022;

- che la L.R. 82/2009 e s.m.i introduce l'accreditamento delle strutture sociali e socio-sanitarie nonché il diritto di scelta per il cittadino nell'ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, previa definizione di un progetto individuale di intervento ai sensi della Legge Regione Toscana n. 41/2005;
- che con il presente atto le parti intendono regolamentare per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 i rapporti contrattuali in materia di assistenza semiresidenziale ai soggetti valutati non autosufficienti dalla Società della Salute Pistoiese;
- che il Consorzio consentirà l'inserimento di propri assistiti nei posti disponibili nella struttura individuata e scelta dall'assistito stesso, fermo il tetto finanziario disponibile per ciascun anno per l'intera rete delle strutture semiresidenziali convenzionate;
- che pertanto, per i Centri Diurni non vi sarà uno specifico tetto finanziario, poiché quanto erogatogli dal Consorzio concorrerà a comporre il limite finanziario complessivo a livello aziendale;

VISTE

- La Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*" e relativo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 62 della stessa legge;
- La Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82 "*Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*" e relativo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 11 della stessa legge.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è l'assistenza all'interno del modulo base da parte del Centro Diurno _____ rivolta ai soggetti valutati non autosufficienti dal Consorzio per i quali sia stata prevista la prestazione in regime semiresidenziale entro il limite dei posti di cui al successivo art. 3.

Art. 3 Autorizzazione/Accreditamento

Le attività assistenziali di cui al precedente art. 2 sono svolte da struttura operativa posta nel Comune di _____ Via _____ n° __ che, secondo la normativa vigente in materia, è classificata quale struttura semiresidenziale per anziani. La struttura del Centro Diurno _____ è costituita di n. __ posti di modulo base per non autosufficienti. La struttura risulta autorizzata dal Sindaco del Comune di _____ con delibera n° _____ del _____ e accreditata con determina n° _____ del _____.

**Art. 4 Diritto di accesso di cittadini residenti in altre Aziende Sanitarie
Toscane e di cittadini che chiedono in proprio l'ammissione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del regolamento di attuazione di cui all'art. 11 della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82, i soggetti provenienti dalle Società della Salute o Zone Distretto della Toscana diverse da quella contraente, in possesso dei titoli di acquisto dei servizi sociali integrati rilasciati dall'Azienda Sanitaria di appartenenza degli stessi, possono accedere ai servizi assistenziali del Centro Diurno entro il limite dei posti accreditati dallo stesso. L'onere relativo alla quota sanitaria è a carico dell'Azienda Sanitaria o Società della Salute che ha concesso l'autorizzazione ed ha rilasciato impegnativa di pagamento. La fruizione del servizio da parte di soggetti provenienti da altre USL è vincolata alle prestazioni previste dal progetto individuale di intervento e la relativa autorizzazione non è cedibile a terzi.

È consentita al Centro Diurno l'ammissione di utenti che privatamente chiedono l'ingresso e non sono inviati da nessuna Azienda Sanitaria o Società della Salute, sempre nel rispetto dei limiti dei posti autorizzati e previa verifica con il Consorzio della necessità da parte di quest'ultimo di utilizzare i posti disponibili. Niente è dovuto da parte del Consorzio per l'ammissione di persone che privatamente chiedono di accedere al servizio.

Art. 5 Personale

Il gestore del Centro Diurno dichiara che le attività assistenziali sono svolte da personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali e secondo le dotazioni di organico espressamente previste dalle norme che regolamentano il funzionamento dei servizi semiresidenziali per anziani.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 7 della Legge 30 dicembre 1991 n. 412 e dell'art. 1 comma 5 della Legge 28 dicembre 1996 n. 662, è fatto divieto al Centro Diurno di utilizzare anche parzialmente personale medico

dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale compreso quello che ha optato per la libera professione extramuraria.

Art. 6 Controlli e vigilanza

Il Consorzio effettuerà tutte le attività di vigilanza e controllo ritenute necessarie per il rispetto delle clausole previste dalla presente convenzione, con proprio personale appositamente autorizzato in possesso delle specifiche competenze, anche mediante libero accesso al Centro Diurno senza necessità di preavviso.

Art. 7 Retta giornaliera

La retta giornaliera per la remunerazione delle giornate di frequenza, costituita da una quota sanitaria e da una quota sociale, è determinata sulla base delle disposizioni regionali vigenti e si intende omnicomprensiva di tutte le prestazioni rese e di tutte le imposte dovute all'erario da parte del gestore del Centro Diurno.

In applicazione della vigente normativa regionale, la quota sanitaria, per il periodo di vigenza della presente convenzione, ammonta ad Euro _____ giornaliera.

Il Centro Diurno ha diritto alla rivalutazione tariffaria in caso di incrementi di retta durante la vigenza della presente convenzione.

Il Centro Diurno non può richiedere agli ospiti o a chi per essi, ad alcun titolo, ulteriori integrazioni di retta, mensilità anticipate, né anticipazioni sulla quota a carico del Consorzio.

Art. 8 Quota sociale

Le parti danno atto che la quota sociale per il Centro Diurno, pari ad Euro _____ è a carico dell'assistito, salvo la compartecipazione del Consorzio, così come previsto dal *“Regolamento delle prestazioni sociali e sociosanitarie per la domiciliarità in favore della popolazione in condizione di non autosufficienza e limitata autonomia”*.

Art. 9 Fatturazione

Fatta salva la compartecipazione dovuta dall'utente, per il pagamento della retta, relativa ai soli cittadini residenti nel territorio della SdS Pistoiese e da questa autorizzati all'ingresso al Centro Diurno, il gestore degli stessi provvederà ad emettere fatturazione con le modalità e la documentazione fino ad oggi in uso per prassi e secondo le norme vigenti in materia.

Il Consorzio si riserva a questo proposito di fornire in qualsiasi momento le istruzioni del caso, nell'ipotesi in cui si renda necessario prevedere integrazioni o modifiche alle suddette modalità, pur sempre in conformità alle norme che disciplinano la materia.

Art. 10 Pagamento

Il Consorzio si impegna ad effettuare il pagamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di mancato o ritardato pagamento sarà applicato, in ottemperanza alla facoltà prevista dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 231/2002 il tasso di interesse pari all'euribor a 60 giorni vigente alla data di registrazione della fattura.

Art. 11 Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata fino al 31.12.2022 e, indipendentemente dalla data di sottoscrizione della stessa, decorre dall'1.01.2020.

Art. 12 Recesso e risoluzione contrattuale

Recesso Ciascuna parte ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in corso di validità con preavviso di 3 mesi, da comunicarsi all'altra parte con raccomandata A/R. Il termine decorre dalla data del timbro postale apposto sulla raccomandata. Decorso tale termine la convenzione si intenderà risolta. Il Consorzio si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento senza preavviso, per sopraggiunta impossibilità ad erogare le prestazioni da parte del Centro Diurno, per la ricorrenza di prevalenti motivi di interesse pubblico o per sopravvenute disposizioni di legge.

Risoluzione – Il Consorzio ha facoltà di risolvere la convenzione in caso di inadempienza grave che pregiudichi il servizio a danno dell'utenza, ovvero che impedisca la regolare esecuzione delle attività previste dalla stessa convenzione. Tra le fattispecie di inadempienza le parti, oltre a quanto sopra stabilito, fanno esplicito riferimento alla perdita dei requisiti per l'accreditamento, a violazioni nel trattamento dei dati personali e al mancato rispetto di quanto previsto all'art. 7 ultimo alinea. In caso di inadempienza delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà senz'altro risolta. Il termine non potrà essere inferiore a 15 giorni. Decorso il termine senza esito per la parte oggetto di contestazione, la convenzione è risolta di diritto. Fermo restando quanto sopra espressamente indicato, in materia di risoluzione contrattuale si osservano le disposizioni del Codice Civile capo XIV Sezione 1 – artt. da 1453 a 1462 se e in quanto applicabili.

Art. 13 Trattamento dati personali – Codice della privacy

Il Consorzio, Titolare del trattamento dei dati personali, nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, nomina il legale rappresentante del Centro Diurno quale Responsabile esterno del trattamento dei dati medesimi, ai sensi ed in conformità della normativa dettata dal D.Lgs. 196/03, come da schema di atto di nomina allegato alla determina di adozione del testo della presente convenzione.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna a nominare, formalmente, il/i proprio/i incaricato/i al trattamento dati, nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione provvedendo a darne immediata comunicazione al Consorzio.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto, altresì, ad osservare compiutamente quanto disposto dal Consorzio nel Regolamento Consortile di attuazione della normativa sulla riservatezza dei dati, nonché quanto disposto nell'atto di nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati di cui al precedente comma 1 del presente articolo. In ogni caso il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dal Consorzio o dai soggetti indicati quali incaricati del trattamento dati, senza preventivo consenso del Consorzio stesso, non rientrando tali operazioni tra quelle a lui affidate. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna ad informare oralmente o per scritto l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali su tutti gli elementi del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati prende atto che gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/03, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione. Ai sensi del citato art. 7 gli interessati hanno, altresì, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento

Art. 14 Coperture assicurative

Il CentroDiurno dichiara di aver predisposto ogni possibile copertura assicurativa per la responsabilità civile, con massimali idonei a risarcire danni eventualmente causabili a terzi ovvero ai ricoverati nelle proprie strutture di ricovero e cura, nell'esercizio delle attività assistenziali di cui alla presente convenzione, sollevando comunque il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità o corresponsabilità.

Art.15 Rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Centro Diurno dichiara espressamente di essere in regola con le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di impegnarsi costantemente per la eliminazione di ogni fattore di rischio che possa costituire un pericolo per la salute dei propri lavoratori e dei ricoverati.

Art. 16 Diritti dell'utente/Carta dei Servizi

Diritti dell'utente –Il Centro Diurno riconosce il diritto alla tutela dell'utente, sia che il diritto stesso sia esercitato di persona che in nome e per conto dell'interessato da organismi portatori di interessi diffusi legittimati a tutelare e a promuovere i diritti dei cittadini assistiti. Lostesso Centro Diurno è tenuto ad informare gli utenti sulle modalità di esercizio del diritto alla tutela secondo le disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 462 del 17.5.2004.

Carta dei servizi – ai sensi della vigente normativa, il Centro Diurno deve dare idonea pubblicità ed informazione agli utenti della propria carta dei servizi.

Art. 17 Divieto di cessione

E' vietata la cessione a terzi della presente convenzione.

Art. 18 Valore della convenzione

Il valore economico della presente convenzione non è determinabile poiché dipendente dalla scelta delle strutture di ricovero effettuata dai singoli assistiti, fermo il tetto finanziario stabilito dal Consorzio come limite massimo delle risorse disponibili per ciascuno degli anni di vigenza della presente convenzione per l'intera rete delle strutture semiresidenziali convenzionate.

Art. 19 Foro competente

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie relative all'applicazione ed interpretazione della presente convenzione. Per le eventuali controversie che non siano risolvibili, le parti contraenti eleggono di comune

accordo la competenza del Foro di Pistoia.

Art. 20 Spese contrattuali

La presente convenzione potrà essere registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che ne farà richiesta in applicazione dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 2 – Tariffa – parte II° - del DPR 131/1986.

La stessa convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 21 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme generali sui contratti stabilite dal Codice Civile e alle disposizioni specifiche nella materia oggetto di questo se e in quanto applicabili.

Art. 22 Norma finale

Anche in considerazione delle particolari procedure di formazione della volontà del Consorzio, quale ente pubblico ex art. 31 D.Lgs. 267/2000, qualunque modifica o integrazione a quanto disposto nel presente atto deve risultare da specifico atto integrativo sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti, non essendo altrimenti opponibile nei reciproci rapporti.

Letto, confermato e sottoscritto

Pistoia li _____ Pistoia, li _____

Per la Società della Salute Pistoiese Per _____
Il Legale Rappresentante

Il Direttore
Dr. Daniele Mannelli

Sig.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti contraenti dichiarano espressamente di accettare le clausole di cui agli articoli 12, 17, 18, 19 e 22.

Per la Società della Salute Pistoiese Per _____

Il Direttore
Dr. Daniele Mannelli

Il Legale Rappresentante
Sig.

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

ATTO DI DESIGNAZIONE

A

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

La Società della Salute Pistoiese, con sede in Pistoia, via G. Matteotti, 35, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da essa operato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 con il presente atto

DESIGNA

A

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

_____ nella persona di _____, al quale la società della Salute Pistoiese ha conferito con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 20 del 27/05/2016 il rinnovo della convenzione, già convenzionata con l'Azienda USL 3 Pistoia, quale Ente Gestore della Struttura Semiresidenziale per persone anziane denominata Centro Diurno _____ ubicata in _____ via _____ n° ____, l'attività assistenziale di tipo semiresidenziale riservata a soggetti valutati non autosufficienti per il periodo – 01/04/2016 – 31/12/2016.

Il Responsabile in tale veste si impegna a:

- designare quali incaricati del trattamento dei dati, quei soggetti che saranno chiamati ad effettuare le operazioni nell'ambito delle attività suddette, fornendo loro tutte le istruzioni necessarie per perseguire un lecito e corretto trattamento di dati, nonché fornendo alla Società della Salute Pistoiese l'elenco dei soggetti individuati come incaricati;
- effettuare il trattamento dei dati in modo lecito e corretto nei limiti delle proprie funzioni e nel rispetto delle norme di legge;
- compiere quanto necessario per l'osservanza delle vigenti disposizioni normative sul diritto alla riservatezza dei dati personali e di quanto stabilito al riguardo dal Titolare e dal Regolamento Consortile attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/03, pubblicato sul

sito istituzionale di questo Consorzio - www.sdspistoiese.toscana.it–

Amministrazione Trasparente - link “*Privacy*”- Regolamento Privacy;

- informare la Società della Salute Pistoiese della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, al fine di evitare rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali e sensibili sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla Società della Salute Pistoiese o dai soggetti indicati quali incaricati del trattamento dati, senza preventivo consenso del Consorzio stesso;
- verificare, in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro, che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- informare la Società della Salute Pistoiese in caso di incidente di sicurezza;
- fornire in ogni momento le informazioni richieste e segnalare ogni questione rilevante ai fini dell’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati;
- indicare alla Società della Salute Pistoiese i soggetti incaricati, fornendone gli estremi identificativi, le cui attività rientrano tra le competenze degli “Amministratori di Sistema” di cui al provvedimento del Garante Privacy del 27.11.08 come modificato ed integrato con provvedimento del 25.06.09 e smi.

Pistoia, addì

p. il Titolare del trattamento dei dati
Società della Salute Pistoiese
Dr. Daniele Mannelli

Per presa visione

il Responsabile esterno del trattamento dei dati

Sig. _____

Informativa art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali

In relazione al trattamento dei suoi dati personali, si informa che i dati forniti saranno trattati dalla Società della Salute Pistoiese per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente atto di nomina. Si ricorda che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7, D.Lgs 196/2003.

Repertorio n. ___ del _____

CONVENZIONE

Oggetto: Attività assistenziali di tipo residenziale riservate a soggetti disabili adulti per il periodo 1.1.2020 – 31.12.2022

TRA

La Società della Salute Pistoiese - C.F./P.I. 90048490479 con sede in Pistoia – Viale Giacomo Matteotti, 35, d’ora in poi denominata “Conorzio”, legalmente rappresentata dal Direttore nella persona del Dott. Daniele Mannelli, nato a Pistoia il 09.03.1973, il quale agisce nella presente convenzione, in nome, per conto e nell’interesse dello stesso presso il quale risulta domiciliato per la carica, giusta Delibera Assembleare n. 51/2015;

E

_____ C.F. _____ con Sede Legale in _____ Via _____, quale Ente Gestore della Comunità Alloggio Protetta denominata“ _____” ubicata in _____ Via _____ d’ora in poi semplicemente denominata per brevità CAP quale acronimo di “Comunità Alloggio Protetta”, legalmente rappresentata dal Dott. _____ nato a _____ il _____, il quale agisce nella presente convenzione, in qualità di legale rappresentante, in nome, per conto e nell’interesse di questa presso la quale risulta domiciliato per la carica

PREMESSO

- che a far data dall’01.01.2016 il Consorzio Società della Salute Pistoiese ha assunto la gestione diretta delle funzioni sociali a rilevanza sanitaria precedentemente gestite dai comuni relative alla disabilità e non autosufficienza, giusta Deliberazione Assemblea dei Soci. n. 46/2015;
- che alla data del 31/12/2019 sono scadute le convenzioni stipulate con le Strutture Residenziali della Zona Pistoiese per l’erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie nei confronti di soggetti valutati non autosufficienti dalla Società della Salute Pistoiese;

- che con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. ___ del ___/12/2019 è stato previsto il rinnovo delle convenzioni con le strutture residenziali e semi residenziali già convenzionate con la SdS Pistoiese;
- che con la medesima Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della SdS P.se n. ___ del ___/12/2019 si è provveduto all'approvazione degli schemi delle convezioni con i soggetti gestori delle RSA e CD fino alla data del 31 dicembre 2022;
- che la L.R. 82/2009 e s.m.i introduce l'accreditamento delle strutture sociali e socio-sanitarie nonché il diritto di scelta per il cittadino nell'ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, previa definizione di un progetto individuale di intervento ai sensi della L.R. 41/2005;
- che con il presente atto le parti intendono regolamentare per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 i rapporti contrattuali in materia di assistenza residenziale ai soggetti disabili valutati non autosufficienti dal Consorzio;
- che il Consorzio consentirà l'inserimento di propri assistiti nei posti disponibili nella struttura individuata e scelta dall'assistito stesso, considerato il tetto annuo finanziario disponibile per l'intera rete delle strutture convenzionate;
- che, pertanto, per la CAP non vi sarà uno specifico tetto finanziario, poiché quanto erogate dal Consorzio concorrerà a comporre il limite finanziario complessivo a livello consortile;

VISTE

- La Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*” e relativo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 62 della stessa legge;
- La Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82 “*Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*” e relativo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 11 della stessa legge;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è l'assistenza all'interno della CAP _____ rivolta ai soggetti disabili valutati non autosufficienti dal Consorzio per i quali sia stata prevista la prestazione in regime residenziale entro il limite dei posti letto di cui al successivo art. 3.

Art. 3 Autorizzazione/Accreditamento

Le attività assistenziali di cui al precedente art. 2 sono svolte da struttura operativa posta nel Comune di _____, località _____, Via _____, che secondo la normativa vigente in materia è classificata quale Comunità Alloggio Protetta – CAP. La stessa è costituita di n. ____ posti letto per disabili non autosufficienti e risulta:

- a) autorizzata al funzionamento dal Comune di _____;
- b) accreditata con determinazione dirigenziale n° _____;

Art. 4 Diritto di accesso dei cittadini residenti in altre Aziende Sanitarie Toscane

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del regolamento di attuazione di cui all'art. 11 della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82, i soggetti provenienti dalle Società della Salute o Zone Distretto della Toscana diverse da quella contraente, in possesso dei titoli di acquisto dei servizi sociali integrati rilasciati dall'Azienda Sanitaria di appartenenza degli stessi, possono accedere ai servizi assistenziali della CAP entro il limite dei posti letto accreditati della stessa. L'onere relativo alla retta è a carico dell'Azienda Sanitaria/Comune di residenza o Società della Salute che ha concesso il titolo di acquisto.

L'utilizzo dei titoli è vincolato alle prestazioni previste nel progetto individuale di intervento e gli stessi non sono cedibili a terzi.

Art. 5 Personale

La CAP dichiara che le attività assistenziali sono svolte da personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali e secondo le dotazioni di organico espressamente previste dalle norme che regolamentano il funzionamento delle CAP.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991 n. 412 e dell'art. 1, comma 5, della Legge 28 dicembre 1996 n. 662, è fatto divieto alla CAP di utilizzare, anche parzialmente, personale medico dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale compreso quello che ha optato per la libera professione extramuraria.

Art. 6 Controlli e vigilanza

Il Consorzio effettuerà tutte le attività di vigilanza e controllo ritenute necessarie per il rispetto delle clausole previste dalla presente convenzione, con proprio personale appositamente autorizzato in possesso delle specifiche competenze, anche mediante libero accesso alla CAP senza necessità di preavviso.

Art. 7 Retta giornaliera – quota sanitaria

La retta giornaliera per la remunerazione delle giornate di ricovero, costituita da una quota sanitaria e da una quota sociale, è determinata sulla base delle disposizioni regionali vigenti e si intende omnicomprensiva di tutte le prestazioni rese e di tutte le imposte dovute all'erario da parte della CAP.

Per il periodo di vigenza della presente convenzione, sarà corrisposta la quota sanitaria stabilita dalla vigente normativa per la residenzialità di persone non autosufficienti, pari ad € ____ giornaliera.

Qualora si verifichi che per un utente, ospite della CAP, sia redatto piano riabilitativo che preveda la frequenza di un servizio sanitario semiresidenziale, nulla è dovuto per la componente sanitaria della retta giornaliera di frequenza della CAP per tutto il periodo autorizzato dal piano riabilitativo.

La CAP ha diritto alla rivalutazione tariffaria in caso di incrementi di retta durante la vigenza della presente convenzione.

La CAP non può richiedere agli ospiti o a chi per essi, ad alcun titolo, ulteriori integrazioni di retta, mensilità anticipate, né anticipazioni sulla quota a carico del Consorzio.

Art. 8 Quota sociale

Le parti danno atto che la quota sociale è a carico dell'assistito, salvo la compartecipazione del Consorzio, così come previsto dal "*Regolamento per l'ospitalità di persone anziane o adulte con disabilità presso le residenze sanitarie assistenziali, residenze assistite e strutture equiparabili*" approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

La quota sociale è stabilita con deliberazione della Giunta esecutiva della Società della Salute P.se, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui al capoverso precedente.

Art. 9 Fatturazione

Fatta salva la compartecipazione dovuta dall'utente, per il pagamento della retta, relativa ai soli cittadini residenti nel territorio della SdS Pistoiese e da questa autorizzati alla permanenza in CAP, la stessa provvederà ad emettere al

Consorzio fatturazione con le modalità e la documentazione indicata dalla Struttura consortile preposta e secondo le norme vigenti in materia.

Il Consorzio si riserva a questo proposito di fornire in qualsiasi momento le istruzioni del caso, nell'ipotesi in cui si renda necessario prevedere integrazioni o modifiche alle suddette modalità, pur sempre in conformità alle norme che disciplinano la materia.

Art. 10 Pagamento

Il Consorzio si impegna ad effettuare il pagamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di mancato o ritardato pagamento sarà applicato, in ottemperanza alla facoltà prevista dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 231/2002 il tasso di interesse pari all'euribor a 60 giorni vigente alla data di registrazione della fattura.

Art. 11 Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) e, indipendentemente dalla data di sottoscrizione della stessa, decorre dall'1.1.2020.

Art. 12 Recesso e risoluzione contrattuale

Recesso Ciascuna parte ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in corso di validità con preavviso di 3 mesi, da comunicarsi all'altra parte con raccomandata A/R. Il termine decorre dalla data del timbro postale apposto sulla raccomandata. Decorso tale termine la convenzione si intenderà risolta. Il Consorzio si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento senza preavviso, per sopraggiunta impossibilità ad erogare le prestazioni da parte della CAP, per la ricorrenza di prevalenti motivi di interesse pubblico o per sopravvenute disposizioni di legge.

Risoluzione – Il Consorzio ha facoltà di risolvere la convenzione in caso di inadempienza grave che pregiudichi il servizio a danno dell'utenza, ovvero che impedisca la regolare esecuzione delle attività previste dalla stessa convenzione. Tra le fattispecie di inadempienza le parti, oltre a quanto sopra stabilito, fanno esplicito riferimento alla perdita dei requisiti per l'accreditamento, a violazioni nel trattamento dei dati personali e al mancato rispetto di quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 7. In caso di inadempienza delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, alla parte inadempiente può essere intimato per iscritto di adempiere in un congruo termine, che non può essere inferiore a quindici giorni, con l'avviso che, decorso inutilmente detto termine, la

convenzione si intenderà senz'altro risolta. Decorso inutilmente il termine la convenzione è risolta di diritto. Fermo restando quanto sopra espressamente indicato, in materia di risoluzione contrattuale si osservano le disposizioni del Codice Civile se e in quanto applicabili.

Art. 13 Trattamento dati personali – Codice della privacy

Il Consorzio, Titolare del trattamento dei dati personali, nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, nomina il legale rappresentante della CAP quale Responsabile esterno del trattamento dei dati medesimi, ai sensi ed in conformità della normativa dettata dal D.Lgs. 196/03, come da schema di atto di nomina allegato alla determina di adozione dello schema della presente convenzione.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna a nominare, formalmente, il/i proprio/i incaricato/i al trattamento dati, nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione provvedendo a darne immediata comunicazione al Consorzio.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto, altresì, ad osservare compiutamente quanto disposto dal Consorzio nel Regolamento Consortile di attuazione della normativa sulla riservatezza dei dati, nonché quanto disposto nell'atto di nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati di cui al precedente comma 1 del presente articolo. In ogni caso il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dal Consorzio o dai soggetti indicati quali incaricati del trattamento dati, senza preventivo consenso del Consorzio stesso, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate a lui affidate. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati si impegna ad informare oralmente o per scritto l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali su tutti gli elementi del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati prende atto che gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/03, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne

l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione. Ai sensi del citato art. 7 gli interessati hanno, altresì, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento

Art. 14 Coperture assicurative

La CAP dichiara di aver predisposto ogni possibile copertura assicurativa per la responsabilità civile, con massimali idonei a risarcire danni eventualmente causabili a terzi ovvero ai ricoverati nelle proprie strutture di ricovero e cura, nell'esercizio delle attività assistenziali di cui alla presente convenzione, sollevando comunque il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità o corresponsabilità.

Art. 15 Rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

La CAP dichiara espressamente di essere in regola con le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di impegnarsi costantemente per la eliminazione di ogni fattore di rischio che possa costituire un pericolo per la salute dei propri lavoratori e dei ricoverati.

Art. 16 Diritti dell'utente/Carta dei Servizi

Diritti dell'utente – La CAP riconosce il diritto alla tutela dell'utente, sia che il diritto stesso sia esercitato di persona che in nome e per conto dell'interessato da organismi portatori di interessi diffusi legittimati a tutelare e a promuovere i diritti dei cittadini assistiti. La stessa CAP è tenuta ad informare gli utenti sulle modalità di esercizio del diritto alla tutela secondo le disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 462 del 17.5.2004.

Carta dei servizi – ai sensi della vigente normativa, la CAP deve dare idonea pubblicità ed informazione agli utenti della propria carta dei servizi.

Art. 17 Divieto di cessione

E' vietata la cessione a terzi della presente convenzione.

Art. 18 Valore della convenzione

Il valore economico della presente convenzione non è determinabile poiché dipendente dalla scelta delle strutture di ricovero effettuata dai singoli assistiti, fermo il tetto finanziario stabilito dal Consorzio come limite massimo delle risorse disponibili per ciascuno degli anni di vigenza della presente convenzione per l'intera rete delle strutture convenzionate.

Art. 19 Foro competente

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie relative all'applicazione ed interpretazione della presente convenzione. Per le eventuali controversie che non siano risolvibili, le parti contraenti eleggono di comune accordo la competenza del Foro di Pistoia.

Art. 20 Spese contrattuali

La presente convenzione potrà essere registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che ne farà richiesta in applicazione dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 2 – Tariffa – parte II° - del DPR 131/1986.

La stessa convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 21 Norme di rinvio

Il presente contratto è obbligatoriamente soggetto a revisione o adeguamento in caso di emanazione di fonti normative in contrasto con le clausole ivi contenute.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme generali sui contratti stabilite dal Codice Civile e alle disposizioni specifiche nella materia oggetto di questo se e in quanto applicabili.

ART. 22 Norma finale

Anche in considerazione delle particolari procedure di formazione della volontà del Consorzio, quale ente pubblico ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000, qualunque modifica o integrazione a quanto disposto nel presente atto deve risultare da specifico atto integrativo sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti, non essendo altrimenti opponibile nei reciproci rapporti.

Letto, confermato e sottoscritto

Pistoia li _____

Pistoia, li _____

Per la Società della Salute Pistoiese

Per la CAP

Il Direttore

Il Legale Rappresentante

Dott. Daniele Mannelli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Legale Rappresentante della RSA dichiara espressamente di accettare le clausole di cui agli articoli 12, 17, 18, 19 e 22.

Per la CAP

Il Legale Rappresentante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 22 del 20-12-2019

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 20-01-2020 al 04-02-2020

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data**